



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
MESSINA

Università degli Studi di Messina
Prot. N. 42985
Del 26 / 06 / 2014
Titolo VI / 12 - Partenza

Alla Fondazione Universitaria Italo-Libica
c/o Università degli Studi di Palermo
Piazza Marina n.61
90133 Palermo

Raccomandata a mezzo PEC a pec@cert.unipa.it

Oggetto: Comunicazione di recesso dalla Fondazione Universitaria Italo-Libica.-

Si comunica, secondo quanto disposto dell'art. 23 dello Statuto associativo e con effetto immediato, la volontà di questo Ateneo di recedere dalla Fondazione Universitaria Italo-Libica.

Distinti saluti.

Il Rettore

(Prof. Pietro Navarra)



Università degli Studi di Messina

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 14 novembre 2006 (ore 10,00)

Sono presenti il Magnifico Rettore Prof. Francesco Tomasello, il Pro Rettore Vicario Prof. Giovanni Dugo, ed i Proff. Salvatore Berlingò, Preside della Facoltà di Giurisprudenza; Giuseppe Bisignano, Preside della Facoltà di Farmacia; Vincenzo Fera, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia; Luigi Ferlazzo Natoli, Preside della Facoltà di Economia; Signorino Galvagno, Preside della Facoltà di Ingegneria; Mario Gattuso, Preside della Facoltà di Scienze mm. ff. nn.; Giovanni Germanà Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria; Letizia La Tona, Preside della Facoltà di Scienze Statistiche; Antonino Pennisi, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione; Andrea Romano, Preside della Facoltà di Scienze Politiche; Emanuele Scribano, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia (fino alle ore 12,35); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori ordinari) Proff. Letteria De Salvo (05), Giuseppe Gembillo (06); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (professori associati) Proff. Giuseppe Altavilla (08), Giuseppe Ricciardi (01), Maria Adele Scribano (09); i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari (ricercatori universitari) Dott.ri Mauro Federico (02), Santa Micali (07), Scolastica Serroni (03); i rappresentanti degli studenti Sigg. Nicola Maria Barbera, Giuseppe Belcastro, Rocco De Leo, Gianbattista Schiera.

Presiede il Rettore, Prof. Francesco Tomasello, funge da Segretario il Dott. Salvatore Bilardo, Direttore Amministrativo.

E' altresì presente il Prof. Calabrò, Coordinatore del Collegio dei Pro Rettori, ai sensi dell'art. 9, comma 9, dello Statuto di Autonomia dell'Università.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50, comma 1, dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono anche presenti la Sig.ra Flavia De Salvo, Responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Senato Accademico e la Dott.ssa Roberta Giuffrida, che coadiuvano il Direttore Amministrativo nella verbalizzazione.

VII – FONDAZIONE ITALO-LIBICA: DEFINIZIONE.

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Ufficio Relazioni Internazionali	Dott.ssa La Rocca
Struttura interessata esecuzione	Ufficio Relazioni Internazionali	
Altre strutture interessate	Pro Rettore Vicario	

Il Rettore comunica al Senato Accademico che con nota Prot. Tit. V Cl. 8 n. 2077 del 15/01/2004 l'Università di Palermo invitava l'Università degli Studi di Messina ad aderire alla proposta di istituzione dell'Università Italo-Libica.

Rammenta altresì che a seguito della riunione per la Costituzione di suddetta Università, tenutasi a Palermo in data 27/09/2004 in cui era stata approvata la bozza di atto costitutivo della Fondazione Università Italo-Libica ed istituito il Comitato Promotore dell'Università Italo-Libica, costituito dai Rettori delle Università di Palermo, Messina, Mediterranea di Reggio Calabria, Catania e dal Presidente dell'Accademia Libica in Italia e successivamente alle delibere del Senato Accademico del 13 aprile 2005 e 14 marzo 2006 e del Consiglio di Amministrazione del 13 aprile 2005 "Costituzione Fondazione Università Italo Libica" in cui è stata deliberata dal nostro Ateneo l'adesione alla proposta e l'autorizzazione alla stipula della suddetta. L'Università di Palermo, capofila, ha provveduto nel rispetto del Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254 ad acquisire:

- 1) parere ministeriale da allegare, successivamente alla stipula, alla domanda di riconoscimento della personalità giuridica, così come previsto all'art. 3, comma 3 del citato Regolamento;
- 2) ha immediatamente recepito le modifiche sul testo dello Statuto, così come richiesto dalla Commissione del MIUR, presieduta dal Direttore Generale, Dott. Antonello Masia, e si è provveduto a verificare contestualmente la validità delle correzioni apportate;
- 3) ha recepito il parere positivo del Ministero degli Affari Esteri e della CRUI;
- 4) ha ottenuto dal Ministero degli Affari Esteri un possibile "sostegno alle attività di cooperazione ...";
- 5) ha trasmesso entrambi i pareri al MIUR il 26 settembre 2006 e contestualmente l'Atto costitutivo con le modifiche richieste interamente apportate. In data 11 ottobre 2006 il

MIUR ha espresso il definitivo parere favorevole sullo Statuto della Fondazione Universitaria Italo Libica.

Sulla base della nota del Ministero n. 2404 di protocollo del 18 luglio 2006 sono state formulate le seguenti modifiche:

- 1 – denominazione della Fondazione: il termine UNIVERSITA' è sostituito con il termine UNIVERSITARIA;
- 2 – all'art. 7 "il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo esprime il proprio parere sia sulla consistenza patrimoniale della Fondazione, sia sulla somma che annualmente viene erogata dall'Ateneo di Palermo". Nuova sede della Fondazione individuata, di proprietà dell'Università di Palermo: "EX RECLUSORIO DELLA CANDELORA facente parte del Complesso Monumentale dello Steri sito a Palermo, Piazza Marina n. 61. Per quanto attiene il riferimento alla somma, pari a euro mille, è stato già previsto precedentemente lo stanziamento, deliberato dallo stesso C.A. nella seduta del 13 marzo 2006, individuato al FONDO 21 000 2000 1 0000 "Quote associative" Impegno di spesa n. 954 del 10.03.2006;
- 3 – all'art. 10, comma 6, la maggioranza richiesta dagli enti di riferimento per la nomina del Presidente. Testo riportato: " Il Presidente è nominato, di comune accordo, dagli Enti di riferimento mediante maggioranza qualificata dei presenti";
- 4 – all'art. 11, comma 1, lettera a) "che lo presiede";
- 5 – aggiungere la parola "generale" alla parola "direttore";
- 6 – all'art. 14 "i revisori dei conti..... due sono designati dal Ministero dell'Economia e Finanze e due dal MIUR";
- 7 – far riferimento, all'art. 19, ai corrispondenti articoli del regolamento.

L'Università di Palermo, apportate le modifiche richieste dal MIUR, invita gli Atenei partner a pronunciarsi sull'Atto Costitutivo della Fondazione così rielaborato che di seguito si riporta integralmente.

ATTO COSTITUTIVO

DELLA FONDAZIONE
“UNIVERSITARIA ITALO LIBICA”

Stipulato tra:
le Università italiane di
Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria “Mediterranea”

E

l'Accademia Libica in Italia nella qualità
ed in rappresentanza delle Università libiche

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, di seguito denominata Università di Palermo, C.F. _____, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Giuseppe Silvestri, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima, sita a _____, in _____, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

E

L'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata Università di Catania, C.F. _____, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Ferdinando Latteri, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima, sita a _____, in _____, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

E

L'Università degli Studi di Messina, di seguito denominata Università di Messina, C.F. _____, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Francesco Tomasello, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima, sita a _____, in _____, autorizzato alla stipula del presente atto con

delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

E

L'Università degli Studi di Mediterranea di Reggio Calabria, di seguito denominata Università di Reggio Calabria, C.F. _____, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Alessandro Bianchi, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima, sita a _____, in _____, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

E

L'Accademia Libica in Italia, di seguito denominata Accademia Libica, C.F. _____, in persona del Presidente pro-tempore Prof. Abdurrahman Shalgam, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Accademia medesima, sita a _____, in _____, autorizzato alla stipula del presente atto da _____ del _____ che agisce per se ed in rappresentanza delle Università libiche di _____

PREMESSO

- che nel corso dei lavori del IX incontro scientifico italo-libico, organizzato congiuntamente dalla Accademia libica in Italia e dalla Università degli studi di Palermo, svoltosi a Tripoli nei giorni 8 e 9 gennaio 2004, è stata presentata la proposta di istituzione di una Università di cui facessero parte gli Atenei libici ed italiani, con sedi in Palermo e Tripoli, coinvolgente direttamente, per la definizione delle strategie di sviluppo della didattica e della ricerca, l'Accademia libica in Italia e le Università di Tripoli, Benghazi, per la parte libica, e le Università di Palermo, Catania, Messina e di Reggio Calabria per la parte italiana;
- che nel corso del citato incontro scientifico è stata ulteriormente confermata l'esistenza di numerosi motivi di interesse formativo, scientifico ed applicativo, comuni tra i due Paesi, ed è stata evidenziata ripetutamente la necessità di incanalare i rapporti tra le Istituzioni di Ricerca ed Alta formazione presenti in Libia ed in Italia nell'ambito di un quadro normativo stabile e strutturato, al cui interno siano innanzi tutto agevoli gli spostamenti di studenti e docenti da un Paese all'altro, sia agevolata l'elaborazione di programmi di ricerca e lo sviluppo di attività formative congiunte e si pongano le basi per la istituzione di corsi di laurea e

laurea specialistica aventi percorsi formativi paralleli, i cui titoli di studio siano riconosciuti nei due Paesi.

- che l'istituenda "Fondazione Universitaria Italo-Libica" si pone come finalità primaria la promozione di tutta la vasta gamma di ambiti scientifici tecnologici e culturali di consolidato interesse dei due Paesi e che i suoi obiettivi qualificanti sono:
 - a. la crescita ed il rafforzamento degli strumenti di reciproca conoscenza, attraverso la più ampia utilizzazione delle competenze linguistiche, storiche e letterarie con particolare riguardo all'italianista, agli studi arabo-islamici e storico-culturali, all'archeologia;
 - b. lo sviluppo congiunto e paritetico di ricerche di base ed applicate nei settori scientifici e tecnologici riguardanti temi di evidente attualità come risorse agricole, idriche e marine, ambiti medici e sanitari, tecnologie di punta negli ambiti dell'energetica, dell'elettronica e dell'informatica;
 - c. la definizione di strutture amministrative e di sistemi normativi bilaterali che garantiscano lo sviluppo di intense attività produttive e commerciali, e che difendano patrimoni sopranazionali come l'ecosistema mediterraneo;
 - d. la definizione di quadri di riferimento ed interpretativi su scala macro e micro economica, che consentano di guidare lo sviluppo delle due aree in funzione di obiettivi e scenari a medio e lungo termine.

Si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto costitutivo

ART. 2

Costituzione

1. E' costituita la Fondazione Universitaria Italo Libica (d'ora in avanti Fondazione), ai sensi dell'art. 59, c. 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 2001 n. 254.

2. La Fondazione, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento approvato con DPR 10 febbraio 2000, n. 361, e, ai sensi del Regolamento citato al comma precedente, art 1, c.4, è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro ed opera esclusivamente nell'interesse degli Enti di riferimento di seguito specificati.
3. La Fondazione opera nel rispetto di principi di economicità della gestione, non prevede alcuna forma diretta o indiretta di distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dalle attività previste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto saranno utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

ART. 3

Enti di Riferimento

1. Gli Enti di riferimento della Fondazione di cui al precedente articolo 2, c. 2 sono le Università degli Studi di Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria e l'Accademia Libica in Italia, con sede giuridica in Roma, che assume la rappresentanza delle Università Libiche.
2. Gli Enti di riferimento esercitano nei confronti della Fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza delle attività della Fondazione con l'interesse degli enti medesimi.
3. Gli Enti di riferimento potranno in essere tutte le azioni che portino al conferimento, da parte delle Università italiane e libiche, di titoli universitari congiunti legalmente riconosciuti sia in Libia che in Italia, nonché allo svolgimento di congiunte attività di ricerca.
4. La Fondazione concorre, attraverso il libero confronto culturale, religioso e giuridico allo sviluppo scientifico e tecnico delle aree interessate promovendo forme di collaborazione e di interscambio con le altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere, in particolare per la parte italiana con le Università, con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dell'Università e Ricerca, la CRUI e, per la parte libica con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dell'Istruzione pubblica e con le Università, tramite l'Accademia Libica in Italia.
5. Per i fini di cui al comma precedente verranno coinvolte le strutture presenti nelle Università italiane e libiche, ed in particolare Facoltà, Corsi di Studio, Dottorati di

ricerca, Master Universitari, Corsi di Specializzazione, Dipartimenti, Centri di ricerca interdipartimentali.

ART. 4

Sede

La Fondazione ha sede legale a Palermo presso l'Università degli studi di Palermo, Piazza Marina 61. La Fondazione attiva presso le sedi degli enti di Riferimento, appositi Uffici di collegamento e di segreteria.

Per la parte Libica sede di riferimento è l'Accademia Libica in Italia a Tripoli.

ART. 5

Scopi

Gli scopi della Fondazione, ai sensi del citato D.P.R. n. 254 del 24.05.2001, art. 2, riguardano l'acquisizione di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali degli Enti di riferimento, dei Fondatori e dei Partecipanti di diritto di cui agli artt. 3 e 6 del presente atto.

La Fondazione concorre quindi, attraverso il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico e tecnico delle università italiane e libiche che partecipano alle sue attività, di concerto con gli organismi internazionali operanti nel campo, anche promuovendo forme di collaborazione e di interscambio con altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed internazionali.

I. In particolare scopi della Fondazione sono:

- a. La promozione ed il sostegno finanziario alle attività didattiche formative e di ricerca di comune interesse degli Enti di riferimento, dei Fondatori e dei Partecipanti di diritto, di cui agli artt. 3 e 6 del presente atto.
- b. La promozione e lo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca di interesse degli Enti di riferimento, dei Fondatori e dei Partecipanti di diritto, di cui agli artt. 3 e 6 del presente atto.
- c. La realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio degli studenti libici ed italiani sia in Libia che in Italia, agevolandone gli spostamenti da un Paese all'altro, consentendo quindi la realizzazione di percorsi formativi comprendenti periodi di studio nell'uno e nell'altro Paese.

- d. La promozione ed il supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con le istituzioni italiane e libiche, e con quelle internazionali.
 - e. La creazione e la gestione di iniziative di formazione a distanza, nonché la creazione di una piattaforma informatica per la gestione dei flussi di informazione tra le università italiane e le università libiche, e tra i rispettivi enti nazionali per l'istruzione, in particolare con iniziative dedicate alla selezione dei percorsi formativi degli studenti delle scuole medie superiori;
 - f. L'attivazione di corsi appositi nei due Paesi per l'insegnamento dell'italiano agli allievi libici e dell'arabo agli allievi italiani;
 - g. L'apertura di Dipartimenti di italianistica presso le Università libiche e di Dipartimenti di Studi di Lingua Araba e Cultura Islamica presso le Università italiane citate in premessa;
 - h. La traduzione nelle due lingue delle più recenti opere di letteratura, di poesia e di saggistica pubblicate nei due Paesi;
 - i. L'attivazione di iniziative di alta formazione come dottorati in co-tutela, master di I° e II° livello su temi di interesse comune, corsi di formazione permanente (life long learning) in ambiti giuridico, economico, sanitario e tecnologico;
 - j. La stipula di appositi accordi per lo svolgimento di periodi di studio, di durata non inferiore a sei mesi, con riconoscimento reciproco dei corrispondenti esami sostenuti;
 - k. L'attivazione di stages di orientamento e di tirocinio professionalizzante nelle aziende e nelle Istituzioni dei due Paesi.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Fondazione può, fra l'altro:
- a. promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati e la richiesta di contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi della stessa Fondazione;
 - b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
 - c. amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso o le sia stata affidata la gestione;
 - d. promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca alta formazione e trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi

- comprese società di capitali strumentali a dette strutture. In caso di partecipazione a tali società di capitali, la partecipazione non può superare il 50% dell'intero capitale sociale.
- e. promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici e privati;
 - f. svolgere ogni altra attività necessaria o strumentale agli scopi della Fondazione stessa.
3. La Fondazione, oltre a promuovere e a favorire lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche di interesse comune agli Enti di Riferimento, agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.
 4. L'attività della Fondazione viene organizzata sulla base di programmi presentati dai componenti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione non potrà assumere impegni di spesa eccedenti le risorse finanziarie disponibili o comunque a fronte dei quali non siano previste corrispondenti entrate finanziarie. Ogni programma di attività è accompagnato dal piano indicante le risorse necessarie alla sua attuazione e i mezzi finanziari occorrenti.

ART. 6

Partecipazioni ed adesioni - Fondatori

1. Partecipano alla costituzione della Fondazione Universitaria Italo Libica, ai sensi dell'art. 6, 1° comma del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 2001 n. 254, gli Enti di Riferimento citati all'art. 3 del presente atto, nonché, con la qualifica di "Fondatori", gli enti e le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati individuati dagli Enti di Riferimento medesimi che abbiano accettato di contribuire al fondo di dotazione iniziale ed al fondo di gestione della Fondazione mediante contributi in denaro stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o in misura equivalente sotto forma di attività o di beni materiali e immateriali
2. Assumono altresì la qualifica di "Partecipanti istituzionali", previo gradimento della Fondazione stessa e degli Enti di riferimento, soggetti privati, aziende, enti ed amministrazioni pubbliche che, condividendo le finalità della Fondazione Universitaria Italo Libica, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non

inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Universitaria Italo Libica.

3. Assumono la qualifica di "Partecipanti" enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della fondazione.

ART. 7

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione Universitaria Italo Libica è costituito:
 - a. dalla dotazione iniziale di un immobile in comodato gratuito, e precisamente quello indicato nell'allegata planimetria, posto in un locale di piano terra dell'edificio denominato EX RECLUSORIO DELLA CANDELORA facente parte del Complesso Monumentale dello Steri sito a Palermo in Piazza Marina n.61, conferito alla Fondazione dall'Università di Palermo, nella qualità di Capofila, all'atto della costituzione;
 - b. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli Enti di Riferimento, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Universitaria Italo Libica, e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
 - c. dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Universitaria Italo Libica deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
 - d. dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'art. 6, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare a patrimonio;
 - e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
 - f. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Palermo esprime il proprio parere sia sulla consistenza patrimoniale della Fondazione sia sulla somma che annualmente viene erogata dall' ateneo di Palermo.

ART. 8

Fondo di Gestione

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione Universitaria Italo Libica dispone:
 - a. Annualmente della somma di euro mille erogata dall'Università di Palermo, nella qualità di capofila della fondazione;
 - b. Le spese di utenze sono a carico dell'Università ospitante.
 - c. Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.
 - d. Di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
 - e. Dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
 - f. Dai corrispettivi per le prestazioni di cui all'art. 15, comma 3.
2. Eventuali avanzi di gestione potranno comunque essere reinvestiti esclusivamente per finalità di carattere scientifico o didattico.

TITOLO II

ORGANI

ART. 9

Organi

1. Sono organi della Fondazione Universitaria Italo-Libica:
 - a) il Presidente,
 - b) il Comitato scientifico,
 - c) il Consiglio di Amministrazione,
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi della Fondazione Universitaria Italo-Libica durano in carica quattro anni e i loro componenti elettivi sono rieleggibili.

ART. 10

Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione Universitaria Italo-Libica.

2. Il Presidente designa il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento
3. Il Presidente convoca, almeno due volte l'anno il Comitato Scientifico, ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede;
4. Il Presidente convoca, almeno tre volte l'anno, il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 12, ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede.
5. Il Presidente esercita la vigilanza sulla corretta gestione dell'amministrazione della Fondazione Universitaria Italo-Libica.
6. Il Presidente è nominato, di comune accordo, dagli Enti di riferimento mediante maggioranza qualificata dei presenti.

ART. 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a. Il Presidente, che lo presiede, della Fondazione Universitaria Italo Libica, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
 - b. un componente designato da ogni Ente di Riferimento;
 - c. un rappresentante designato dai Fondatori e dai Partecipanti istituzionali;
 - d. un componente designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca italiano;
 - e. un componente designato dal Ministero degli Affari Esteri italiano
 - f. un componente designato dal Ministero dell'Istruzione Superiore libico;
 - g. un componente designato dal Ministero Cooperazione Internazionale libico.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione di cui all'art. 13

2. Il Consiglio di Amministrazione si dota di un proprio regolamento.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, su cui l'Assemblea esprime parere obbligatorio.
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione prestano la loro opera senza che ciò dia diritto ad alcun compenso.

ART. 12

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato Scientifico è composto da:
 - a. il Presidente della Fondazione Universitaria Italo Libica che lo presiede e provvede alla convocazione dei suoi componenti ;
 - b. il Direttore Generale della Fondazione Universitaria Italo Libica, con funzioni di segretario;
 - c. un componente designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca italiano;
 - d. un componente designato dal Ministero degli Affari Esteri italiano;
 - e. un componente designato dal Ministero dell'Istruzione Superiore libico;
 - f. un componente designato dal Ministero degli Affari Esteri libico;
 - g. due componenti designati da ciascun Ente di Riferimento;
 - h. un componente designato dai Fondatori.
3. Compiti del Comitato Scientifico sono:
 - a) esprimere pareri sulla redazione e sulla gestione dei programmi di attività scientifica e didattica;
 - b) formulare proposte nel settore della formazione e della ricerca congiunte anche a livello internazionale;
 - c) vigilare sullo svolgimento delle attività di formazione.
4. Il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 13

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della Fondazione Universitaria Italo Libica è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i Dirigenti afferenti agli Enti di riferimento. La prestazione non prevede corresponsione di emolumenti.
2. Il Direttore Generale partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale - nel quadro dei programmi annuali di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione ed in base alle regole e ai principi di buona amministrazione - coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta.
5. Il Direttore Generale dura in carica tre anni e può essere confermato.

ART. 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale.
 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti. Sia i Componenti effettivi che i supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili ed avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti è composto:
 - a. dal Presidente, designato dagli Enti di Riferimento fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione degli Enti di Riferimento medesimi;
 - b. da due Componenti effettivi e da due supplenti, due designati dal Ministero dell'Economia e Finanze, e due dal Ministero dell'Università e Ricerca.
 3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili
 4. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
- Eventuali competenze per il Collegio dei Revisori, nel limite dei minimi tabellari, saranno a carico dell'Università di Palermo.

TITOLO III

GESTIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 15

Rapporti tra la Fondazione e gli Enti di Riferimento

1. Gli Enti di riferimento di anno in anno definiscono e propongono al Consiglio di Amministrazione le linee culturali, nonché le attività didattiche e scientifiche da sviluppare a cura della Fondazione, con conseguente rimodulazione delle risorse ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive
2. Gli Enti di riferimento approvano, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il piano di attività annuale. L'approvazione del piano pluriennale deve comunque essere conforme alle linee guida di cui al 1° comma.
3. I rapporti tra gli Enti di riferimento e la Fondazione per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività previste nel presente atto, per la parte qui non esplicitata sono regolati da specifiche convenzioni. I conferimenti di beni da parte degli Enti di riferimento sono adottati con le modalità stabilite nei rispettivi statuti.
4. Al termine di ogni biennio gli Enti di riferimento, con le modalità stabilite nei rispettivi statuti, verificano l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. In caso di mancata o grave irregolarità nella attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suindicate convenzioni, gli Enti di riferimento possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli stessi designati.

ART. 16

Scritture contabili e di bilancio

1. L'Amministrazione della Fondazione si atterrà a tutte le prescrizioni indicate dall'art. 13 del Regolamento emanato con il D.P.R. 254 del 24.05.2001

ART. 17

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 18

Avvio dell'esercizio finanziario

1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla costituzione della Fondazione ed ha termine il 31 dicembre del medesimo anno. I successivi esercizi finanziari hanno inizio con il primo gennaio e terminano con il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 19

Modifiche dello Statuto, scioglimento, recesso

1. Le modifiche dello statuto della Fondazione possono attuarsi con delibera unanime degli Enti di Riferimento, così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Università e Ricerca.
2.
 - a. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.
 - b. Per l'esecuzione della liquidazione gli enti di riferimento nominano uno o più liquidatori.
 - c. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività degli enti di riferimento secondo modalità previste dallo statuto.
 - d. Gli enti di riferimento provvedono alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo statuto, fermo quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
3. I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Fondazione presso la sede legale entro il termine di sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Il recesso produrrà effetti dall'esercizio finanziario successivo, fermo restando l'obbligo per il Partecipante recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri dallo stesso assunti nei confronti della Fondazione o di terzi

anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dallo Statuto.

ART. 20
Controversie

1. Tutte le controversie scaturanti dall'esecuzione o interpretazione dell'Atto Costitutivo o dello Statuto della Fondazione universitaria italo libica, nonché dalle attività della Fondazione stessa, saranno demandate alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui due saranno designati dalle singole parti e il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti, ovvero, in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale di Palermo.
2. Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio arbitro, l'altra parte potrà farlo nominare dal Presidente del Tribunale di Palermo.
3. Il lodo sarà immediatamente esecutivo.

ART. 21
Aspetti generali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge italiana in materia.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA la relazione del Rettore ;
VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Ateneo emanato con D.R. 10/04/97.
CONSIDERATO che il Protocollo di Cooperazione proposto rientra nei più recenti orientamenti Ministeriali tesi a favorire l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano.

DELIBERA

Di approvare il testo e la stipula dell'Atto costitutivo della Fondazione Universitaria Italo Libica dando mandato al Rettore di: 1) sottoscrivere l'atto pubblico di costituzione; 2) nominare un componente del Comitato Scientifico; 3) intervenire anche a mezzo procuratore speciale.

Il presente verbale viene approvato seduta stante.



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 13.4.2005 (ore 16,30)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, Presidente; il Pro-Rettore vicario, Prof. Giovanni Dugo; i Proff. Giuseppe Bisignano, Antonino D'Andrea, rappresentanti dei Professori di I[^] fascia; i Proff. Antonio Miceli (sino alle ore 18,30), Rosario Moscheo, rappresentanti dei Professori di II[^] fascia; il Dott. Paolo De Luca, rappresentante dei Ricercatori; il Sig. Alberto Grio, rappresentante del personale non docente; il Dott. Salvatore Leonardi (dalle ore 18,15), rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Luigi Impiduglia, (dalle ore 16,40 alle ore 16,41), rappresentante della Regione Siciliana; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo (sino alle ore 18,35), su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo; i Sigg. Salvatore Brosio, Giovanni Scaramuzzino, rappresentanti degli studenti; il Dott. Aldo Lupo, Direttore Amministrativo f.f., Segretario.

Assenti giustificati il Dott. Giovanni Zimbaro, rappresentante dei Ricercatori; il Sig. Angelo Alessandrino, rappresentante del personale non docente.

Assente il Sig. Roberto Rinaldi, rappresentante degli studenti.

E' altresì presente l'Avv. Giuseppe Cardile, componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – dello Statuto di Autonomia dell'Università.

XVII - PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ' ITALO-LIBICA.

Il Pro-Rettore vicario, Prof. Dugo, comunica al Consiglio di Amministrazione che, con nota Prot. Tit. V C1.8 n.2077 del 15.1.2004, l'Università di Palermo invitava l'Università degli Studi di Messina ad aderire alla proposta di istituzione dell'Università Italo-Libica, sottoponendo un documento preliminare, in vista delle valutazioni che le varie sedi partecipanti svolgeranno nei modi più opportuni.

Il Prof. Dugo rammenta, altresì, che a seguito della riunione per la Costituzione di suddetta Università, tenutasi a Palermo in data 27.9.2004, è stata approvata la bozza di atto costitutivo della Fondazione Università Italo-Libica ed istituito il Comitato Promotore dell'Università Italo-Libica, costituito dai Rettori delle Università di Palermo, Messina, Mediterranea di Reggio Calabria, Catania e dal Presidente dell'Accademia Libica in Italia.

Ritenute di notevole interesse le finalità della proposta istitutiva dell'Università Italo-Libica, nascente dalla sussistenza di numerosi motivi di interesse formativo, scientifico ed applicativo, comuni tra i due Paesi, dai quali deriva la necessità d'incentivare i rapporti tra le Istituzioni di Ricerca ed Alta formazione, presenti in Libia e in Italia nell'ambito di un quadro normativo stabile e strutturato, al cui interno siano innanzitutto agevoli gli spostamenti di studenti e docenti da un Paese all'altro, sia agevolata l'elaborazione di programmi di ricerca e lo sviluppo di attività formative congiunte e si pongano le basi per la istituzione di corsi di laurea e laurea specialistica aventi percorsi formativi paralleli, i cui titoli di studio siano riconosciuti nei due Paesi.

Con l'adesione a tale iniziativa si intende infatti, promuovere e realizzare programmi di cooperazione scientifica e di formazione, in collaborazione con quei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Ciascuna delle Università partecipanti metterà a disposizione delle altre tutte le informazioni inerenti ai relativi percorsi formativi, ai programmi dei corsi di insegnamento, ai manifesti degli studi, alle agevolazioni offerte agli studenti stranieri ed ogni altra informazione utile alla programmazione delle attività dell'Università Italo-Libica.

Questa proposta è stata sottoposta dall'Università di Palermo all'esame dei competenti Ministeri MIUR e MAE in Italia ed ai corrispondenti Ministeri libici ed, una volta avuta l'approvazione preliminare, porterà alla stipula di un atto preliminare di intesa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita la relazione del Pro-Rettore vicario;

Visto lo Statuto di Autonomia dell'Ateneo, emanato con D.R. 10.4.1997;

Preso atto della proposta di istituzione dell'Università Italo-Libica, avanzata dal Prof. Giuseppe Silvestri, Rettore dell'Università di Palermo e della bozza di atto costitutivo;

Considerato che l'Università di Messina fa parte del Comitato promotore dell'istituenda Università;

Considerato che il Protocollo di Cooperazione proposto rientra nei più recenti orientamenti Ministeriali tesi a favorire l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano;

Vista la delibera del Senato Accademico del 13.4.2005;

DELIBERA

di aderire alla proposta di istituzione dell'Università Italo-Libica.



Università degli Studi
di Palermo



Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Premesse

1. Il presente Statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo sottoscritto in data 23 febbraio 2007, innanzi il notaio Ugo Serio di Palermo.

ART. 2

Costituzione

1. È costituita la Fondazione Universitaria Italo Libica (d'ora in avanti Fondazione), ai sensi dell'art. 59, c. 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 2001 n. 254.

2. La Fondazione, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e, ai sensi del Regolamento citato al comma precedente, art 1, c. 4, è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro ed opera esclusivamente nell'interesse degli Enti di riferimento di seguito specificati.

3. La Fondazione opera nel rispetto di principi di economicità della gestione, non prevede alcuna forma diretta o indiretta di distribuzione di utili. Eventuali proventi, *rendite o altri utili* derivanti dalle attività previste dal presente atto costitutivo e dallo Statuto saranno utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

ART. 3

Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Palermo presso l'Università degli Studi di Palermo, Piazza Marina 61.

2. La Fondazione può istituire uffici di collegamento e di segreteria presso le sedi degli Enti di riferimento.

3. Per le Università e le altre istituzioni libiche, sedi di riferimento sono quelle dell'Accademia libica in Italia a Roma e a Tripoli.

ART. 4

Enti di riferimento

1. Enti di riferimento della Fondazione di cui al precedente articolo 2, c. 2, sono le Università degli Studi di Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria e l'Accademia Libica in Italia, con sede legale in Roma anche in rappresentanza delle Università libiche aderenti.

2. Salvo quanto disposto dal successivo art. 16, gli Enti di riferimento esercitano nei confronti della Fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza delle attività di quest'ultima con l'interesse degli Enti medesimi.



Università degli Studi
di Palermo




Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

ART. 5

Partecipazioni ed adesioni

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, oltre agli Enti di riferimento, possono partecipare alla Fondazione:

a) con la qualifica di "Fondatori", gli enti, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati, individuati dagli Enti di riferimento, che abbiano accettato di contribuire al fondo di dotazione iniziale e al fondo di gestione della Fondazione, mediante conferimenti in danaro o, in misura equivalente, di beni materiali e/o immateriali.

Il contributo minimo di partecipazione per i soggetti Fondatori è fissato in Euro 50.000,00 di cui 10.000,00 al fondo di dotazione e 40.000,00 al Fondo di Gestione;

b) con la qualifica di "Partecipanti istituzionali" alla Fondazione, previo gradimento della Fondazione e degli Enti di riferimento, soggetti privati, enti ed amministrazioni pubbliche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante conferimenti in danaro o, in misura equivalente, di beni materiali e/o immateriali, in una quota non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il contributo minimo di partecipazione dei soggetti Partecipanti istituzionali, fatte salve le successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che potrà anche distinguere quanto all'ammontare del contributo tra soggetti pubblici e privati, è inizialmente fissato in Euro 20.000,00;

c) con la qualifica di "Partecipanti" alla Fondazione, i soggetti privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche che contribuiscono, in via non continuativa, agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse in una quota non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il contributo minimo iniziale a carico dei Partecipanti, fatte salve le successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è inizialmente fissato in Euro 10.000,00;

ART. 6

Scopi della Fondazione

1. Gli scopi della Fondazione, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, riguardano l'acquisizione di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali degli Enti di riferimento di cui al precedente art. 4.

2. In particolare, la Fondazione persegue i seguenti scopi:

a. La promozione ed il sostegno finanziario alle attività didattiche formative e di ricerca di interesse degli Enti di riferimento;

b. La promozione e lo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca di interesse degli Enti di riferimento;

c. La realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio degli studenti libici ed italiani sia in Libia che in Italia, agevolandone gli spostamenti da un Paese all'altro,



Università degli Studi
di Palermo




Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

consentendo quindi la realizzazione di percorsi formativi comprendenti periodi di studio nell'uno e nell'altro Paese.

d. La promozione ed il supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con le istituzioni italiane e libiche, e con quelle internazionali.

e. La creazione e la gestione di iniziative di formazione a distanza, nonché la creazione di una piattaforma informatica per la gestione dei flussi di informazione tra le università italiane e le università libiche, e tra i rispettivi enti nazionali per l'istruzione, in particolare con iniziative dedicate alla selezione dei percorsi formativi degli studenti delle scuole medie superiori;

f. L'attivazione di corsi appositi nei due Paesi per l'insegnamento dell'italiano agli allievi libici e dell'arabo agli allievi italiani;

g. L'apertura di Dipartimenti di italianistica presso le Università libiche e di Dipartimenti di Studi di Lingua Araba e Cultura Islamica presso le Università italiane citate in premessa;

h. La traduzione nelle due lingue dei principali testi normativi, nonché delle più recenti opere di letteratura, poesia e saggistica pubblicate nei due Paesi;

i. L'attivazione di iniziative di alta formazione come dottorati in co-tutela, master di I° e II° livello su temi di interesse comune, corsi di formazione permanente (*life long learning*) in ambiti giuridico, economico, sanitario e tecnologico;

j. La stipula di appositi accordi per lo svolgimento di periodi di studio, di durata non inferiore a sei mesi, con riconoscimento reciproco dei corrispondenti esami sostenuti;

k. L'attivazione di stages di orientamento e di tirocinio professionalizzante nelle aziende e nelle Istituzioni dei due Paesi.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Fondazione può, fra l'altro:

a. promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati e la richiesta di contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare agli scopi della stessa Fondazione;

b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;

c. amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso o le sia stata affidata la gestione;

d. promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca alta formazione e trasferimento tecnologico, in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture. In caso di partecipazione a tali società di capitali, la partecipazione non può superare il 50% dell'intero capitale sociale.

e. promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici e privati;

f. svolgere ogni altra attività necessaria o strumentale agli scopi della Fondazione stessa.

ART. 7

Attività della Fondazione

1. La Fondazione concorre, attraverso il libero confronto culturale, religioso e giuridico allo



Università degli Studi
di Palermo



Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

sviluppo scientifico e tecnico delle università italiane e libiche che partecipano alle sue attività, di concerto con gli organismi internazionali operanti nel settore, anche promuovendo forme di collaborazione e di interscambio con altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed internazionali.

2. In particolare, la Fondazione:

a) promuove forme di collaborazione e di interscambio con le altre istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere. Per la parte italiana collabora con le Università, con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la CRUI e, per la parte libica, con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dell'Istruzione pubblica e con le Università, tramite l'Accademia Libica in Italia;

b) pone in essere tutte le azioni che portino al conferimento, da parte delle Università italiane e libiche, di titoli universitari congiunti legalmente riconosciuti sia in Libia che in Italia, nonché allo svolgimento di congiunte attività di ricerca.

3. Nelle attività di cui al comma precedente vengono coinvolte le strutture presenti nelle Università italiane e libiche, ed in particolare Facoltà, Corsi di Studio, Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di Specializzazione, Dipartimenti, Centri di ricerca interdipartimentali.

4. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

5. L'attività della Fondazione viene organizzata sulla base di programmi presentati dai componenti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni programma di attività è accompagnato dal piano indicante le risorse necessarie alla sua attuazione e i mezzi finanziari occorrenti.

6. La Fondazione può concedere il proprio patrocinio per lo svolgimento di convegni, di attività didattiche e di ricerca nei settori di proprio interesse, come individuati dal presente Statuto.

7. Nell'ipotesi di attività riconosciute di elevato livello scientifico-culturale, unitamente al patrocinio, la Fondazione può corrispondere un contributo economico gravante esclusivamente sulle somme accantonate come avanzi di gestione.

8. Le modalità di presentazione e valutazione delle domande sono regolate da un apposito disciplinare, denominato "Regolamento per la concessione di contributi e patrocinii", che allegato al presente Statuto ne costituisce parte integrante.

9. Il Comitato Scientifico cura l'istruttoria delle richieste.

10. La concessione del patrocinio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Comitato Scientifico.

11. In nessun caso il patrocinio ed il contributo possono essere concessi per lo svolgimento di attività aventi fini prevalentemente lucrativi e politici.

ART. 8

Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a. dalla dotazione iniziale di un immobile in comodato gratuito, e precisamente quello indicato



Università degli Studi
di Palermo



Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

nell'allegata planimetria, posto in un locale di piano terra dell'edificio denominato ex Reclusorio della Candelora facente parte del Complesso Monumentale dello Steri sito a Palermo, Piazza Marina n. 61 conferito alla Fondazione dall'Università di Palermo, nella qualità di Capofila, all'atto della costituzione;

b. dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli Enti di Riferimento, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;

c. dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;

d. dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'art. 5, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare a patrimonio;

e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Contribuiscono, altresì, alla costituzione del patrimonio della Fondazione, previa delibera di imputazione a patrimonio da parte del Consiglio di Amministrazione:

a) i fondi ed i contributi pubblici e privati di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 6;

b) i ricavi della gestione dei beni indicati al comma 3, lett. c), dell'art. 6;

c) gli utili derivanti dalla costituzione o dalla partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni o fondazioni secondo quanto disposto dal comma 3, lett. d) dell'art. 6.

ART. 9

Fondo di gestione

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

a. annualmente della somma di euro mille erogata dall'Università di Palermo nella qualità di capofila della Fondazione;

b. della quota annua di partecipazione al fondo di gestione erogata dagli Enti di riferimento, pari a 50.000 euro per anno per l'Accademia Libica e per le 4 Università italiane di Catania, Messina, Palermo, e Reggio Calabria (12.500 euro per anno ciascuna), fatte salve le successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c. di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

d. dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;

e. dei corrispettivi per le prestazioni di cui all'art. 16, comma 3.

2. Le spese di utenze sono a carico dell'Università ospitante.

3. Le spese di viaggio, di missione, di vitto ed alloggio e le coperture assicurative, nonché ogni altro profilo di carattere finanziario saranno oggetto di apposita regolamentazione nell'ambito dei singoli programmi di collaborazione che saranno concordati.

TITOLO II ORGANI



Università degli Studi
di Palermo



Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

ART. 10

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente,
- b) il Comitato Scientifico,
- c) il Consiglio di Amministrazione,
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi della Fondazione durano in carica quattro anni e i loro componenti elettivi sono rieleggibili.

ART. 11

Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.
2. Il Presidente designa il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento
3. Il Presidente convoca, almeno due volte l'anno il Comitato Scientifico, ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede;
4. Il Presidente convoca, almeno tre volte l'anno, il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11, ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede.
5. Il Presidente esercita la vigilanza sulla corretta gestione dell'amministrazione della Fondazione.
6. Il Presidente è nominato, di comune accordo, dagli Enti di Riferimento mediante maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto all'uopo convocati.

ART. 12

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a. il Presidente della Fondazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
 - b. un componente designato da ogni Ente di Riferimento;
 - c. un componente designato di intesa dai Fondatori e dai Partecipanti istituzionali;
 - d. un componente designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano;
 - e. un componente designato dal Ministero degli Affari Esteri italiano
 - f. un componente designato dal Ministero dell'Istruzione Superiore libico;
 - g. un componente designato dal Ministero Cooperazione Internazionale libico.
2. La maggioranza assoluta dei componenti è sempre designata dagli Enti di riferimento.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione di cui all'art. 13.
4. Il Consiglio di Amministrazione si dota di un proprio regolamento.
5. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata a tutti i componenti almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta, nei modi previsti dal regolamento.
6. Ciascun componente, in caso di comprovata impossibilità a partecipare ad una convocazione del



Università degli Studi
di Palermo



Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

Consiglio di Amministrazione può chiedere di intervenire tramite teleconferenza.

7. La richiesta, indirizzata al Presidente, deve pervenire presso la sede legale della Fondazione entro il termine massimo di giorni sette dalla data di convocazione.

8. La presenza tramite teleconferenza è, ai fini della validità delle costituzione dell'organo e delle relative deliberazioni, equiparata alla presenza fisica.

9. La teleconferenza può essere disposta direttamente dal Presidente laddove, per ragioni di necessità o di urgenza, non possano essere rispettati i termini di convocazione previsti agli artt. 11 comma 4 e 12 comma 4.

10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti.

11. Per la validità della seduta è sempre necessaria la presenza fisica, oltre a quella del Presidente, di almeno un componente designato da un Ente di riferimento.

12. Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il budget di previsione ed il conto consuntivo secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 24 maggio 2001 n. 254, che rimanda alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

13. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

14. I componenti del Consiglio di Amministrazione prestano la loro opera senza che ciò dia diritto ad alcun compenso.

ART. 13

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato Scientifico è composto da:

- a. il Presidente della Fondazione che lo presiede e provvede alla convocazione dei suoi componenti;
- b. il Direttore Generale della Fondazione, con funzioni di segretario;
- c. un componente designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano;
- d. un componente designato dal Ministero degli Affari Esteri italiano;
- e. un componente designato dal Ministero dell'Istruzione Superiore libico;
- f. un componente designato dal Ministero degli Affari Esteri libico;
- g. due componenti designati da ciascun Ente di Riferimento;
- h. un componente designato da ciascun Fondatore e/o Partecipante istituzionale fino ad un massimo di dieci. Nel caso che il numero di Fondatori e/o Partecipanti istituzionali dovesse superare i dieci, la designazione dei componenti del Comitato Scientifico sarà disposta d'intesa fra loro;

3. Compiti del Comitato Scientifico sono:

- a) esprimere pareri sulla redazione e sulla gestione dei programmi di attività scientifica e didattica;
- b) formulare proposte nel settore della formazione e della ricerca congiunte anche a livello internazionale;
- c) vigilare sullo svolgimento delle attività di formazione;



Università degli Studi
di Palermo



Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

d) curare l'istruttoria ed esprimere pareri sulle richieste di patrocini e contributi di cui al precedente art. 7, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento per la concessione di contributi e patrocini.

4. La convocazione del Comitato Scientifico deve essere comunicata a tutti i rispettivi componenti almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta, nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 4 dell'art. 12.

5. Le sedute del Comitato Scientifico sono valide se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono valide se approvate da almeno la metà più uno dei presenti.

6. Per quanto attiene alla procedura di convocazione ed alle modalità di svolgimento delle sedute mediante videoconferenza, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 12.

7. Il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 14

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i Dirigenti afferenti agli Enti di riferimento. La prestazione non prevede corresponsione di emolumenti.

2. Il Direttore Generale partecipa con funzioni di Segretario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Generale - nel quadro dei programmi annuali di spesa approvati dal Consiglio di Amministrazione ed in base alle regole e ai principi di buona amministrazione - coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale è tenuto a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta.

5. Il Direttore Generale dura in carica quattro anni e può essere confermato. Cessa dalle funzioni in caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

6. La mancata nomina di un nuovo Direttore Generale entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione equivale a conferma del precedente.

7. Il Direttore Generale opera in regime di *prorogatio* sino alla eventuale nomina del successore.

ART. 15

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti. Sia i Componenti effettivi che i supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili ed avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie. In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti è composto:



Università degli Studi
di Palermo



Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

- a. dal Presidente, designato dagli Enti di Riferimento fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente dell'organo di revisione degli Enti di Riferimento medesimi;
 - b. da due componenti effettivi e da due supplenti, designati dagli Enti di riferimento fra i dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
 4. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III GESTIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 16

Rapporti tra la Fondazione e gli Enti di riferimento

1. Gli Enti di riferimento definiscono e sottopongono al Consiglio di Amministrazione le linee culturali, nonché le attività didattiche e scientifiche da sviluppare a cura della Fondazione, con conseguente rimodulazione delle risorse ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.
2. Gli Enti di riferimento approvano, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il piano di attività annuale. L'approvazione del piano pluriennale deve comunque essere conforme alle linee guida di cui al primo comma.
3. I rapporti tra gli Enti di riferimento e la Fondazione per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività previste nel presente Statuto, sono di norma regolati da apposite convenzioni. I conferimenti di beni da parte degli Enti di riferimento sono adottati con le modalità stabilite nei rispettivi statuti.
4. Al termine di ogni biennio gli Enti di riferimento, con le modalità stabilite nei rispettivi statuti, verificano l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento delle convenzioni di cui al comma 3. In caso di mancata o grave irregolarità nella attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle su indicate convenzioni, gli Enti di riferimento possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli stessi



Università degli Studi
di Palermo




Università degli Studi
di Catania



Accademia Libera
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Sicilia



Università degli Studi
Mediterranea di
Messico

Fondazione Universitaria Italo Libica

designati.

ART. 17

Scritture contabili e di bilancio

1. Per tutto quanto concerne le scritture contabili e di bilancio l'Amministrazione della Fondazione si attiene a tutte le prescrizioni indicate dall'art. 13 del Regolamento emanato con il D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254.

ART. 18

Limiti agli impegni di spesa

1. La Fondazione non potrà assumere impegni di spesa eccedenti le risorse finanziarie disponibili o comunque a fronte dei quali non siano previste corrispondenti entrate finanziarie.

ART. 19

Personale

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

ART. 20

Avvio dell'esercizio finanziario

1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla costituzione della Fondazione ed ha termine il 31 dicembre del medesimo anno. I successivi esercizi finanziari hanno inizio con il primo gennaio e terminano con il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto unanime degli Enti di riferimento.

2. Si applica la procedura prevista dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254.

ART. 22

Scioglimento

1. La Fondazione è posta in liquidazione nelle ipotesi previste dal Codice civile per lo scioglimento delle fondazioni riconosciute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione espressa con il voto unanime dei consiglieri designati dagli Enti di riferimento.

2. Per l'esecuzione della liquidazione gli Enti di riferimento nominano uno o più liquidatori.



Università degli Studi
di Palermo



Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Reggio Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

3. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività degli Enti di riferimento secondo le seguenti modalità:

a) i contributi od i finanziamenti conferiti con vincolo di scopo verranno restituiti ai soggetti conferenti, in tutto laddove lo scopo non sia stato conseguito, ovvero in parte laddove lo sia stato solo parzialmente, nella misura in cui non sia stato conseguito;

b) i contributi od i finanziamenti conferiti senza vincolo di scopo ed il ricavato derivante dalla alienazione nei modi di legge dei titoli di credito e di qualsiasi altra forma di partecipazione in società di capitali, consorzi, associazioni, fondazioni, e simili, verranno ripartiti tra gli Enti di riferimento in misura proporzionale al loro effettivo impegno finanziario per le attività della Fondazione;

c) i beni immobili sono restituiti all'Ente di riferimento che li ha conferiti;

d) i beni immobili a qualunque altro titolo acquisiti al patrimonio della Fondazione verranno alienati ed il ricavato distribuito tra gli Enti di riferimento sulla base del criterio di cui alla lettera b).

e) al fine di evitare la vendita di cui alla lettera d), ciascun Ente di riferimento potrà chiedere che uno o più immobili gli vengano assegnati in proprietà esclusiva sempre che sussista un accordo unanime tra gli Enti di riferimento.

4. Gli Enti di riferimento provvedono alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi. Sentiti gli amministratori, promuovono l'annullamento, da parte dell'autorità governativa, delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione e allo Statuto, fermo restando quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254, nonché a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

ART. 23

Recesso

1. I soggetti che a qualunque titolo partecipano possono recedere unilateralmente dalla Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Fondazione presso la sede legale, entro il termine di sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Il recesso produrrà effetti dall'esercizio finanziario successivo, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere ad ogni obbligazione od onere dallo stesso assunto nei confronti della Fondazione o di terzi anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dallo Statuto.

2. Il recesso unilaterale dalla Fondazione non dà diritto alla restituzione di quanto conferito.

ART. 24

Controversie

1. Tutte le controversie scaturenti dall'esecuzione o interpretazione dell'Atto Costitutivo o dello Statuto della Fondazione, nonché dalle attività della Fondazione stessa, saranno demandate alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre membri di cui due saranno designati dalle singole parti e il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo.



Università degli Studi
di Palermo




Università degli Studi
di Catania



Accademia Libica
in Italia



Università degli Studi
Mediterranea di
Squillo Calabria



Università degli Studi
di Messina

Fondazione Universitaria Italo Libica

2. Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio arbitro, l'altra parte potrà farlo nominare dal Presidente del Tribunale di Palermo.
3. Il lodo sarà immediatamente esecutivo.

ART. 25

Disciplina suppletiva

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge italiana in materia.